



Consiglio Regionale della Campania  
II Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)  
Il Presidente

28/10/2015  
DOTT. ISSA N. FORTI  
SIFRA  
[Signature]

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014575/A  
Del 28/10/2015 09 34 49  
Da CR A SERASS

Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
All'Assessore regionale alle Politiche Sociali  
Al Presidente della VI Commissione  
Consiliare Permanente  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Alla Direzione Generale Attività  
Legislativa

LORO SEDI

Prot. N.573/CII del 27 ottobre 2015

OGGETTO: Proposta di legge "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro" Reg. Gen. n.36

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta odierna, ha proceduto all'esame della Proposta di legge in oggetto e, all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla VI Commissione Consiliare Permanente con le rimodulazioni apportate all'articolo 7:

"Art.7


(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è quantificato in complessivi euro 100.000,00, alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione 2015. A Tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 12 Programma 5, Titolo 1.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati entro i limiti delle risorse a tale scopo assegnate."
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio."

Francesco Picarone

PC/FP

27/10/2015  
[Signature]  
Mod



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)  
Il Presidente

16/X/15  
Cinda Amabile  
AA

Prot.n. 226 VI C.

Napoli, 15 ottobre 2015

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014122/A

Del 16/10/2015 09:59:01

Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Rappresentante dell'Opposizione  
All'Assessore regionale alle Politiche Sociali  
Al Presidente della II Commissione Permanente  
Al Direttore Generale Attività Legislativa  
Al Direttore Generale UD Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

e. p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge Reg. Gen. n. 36 ad iniziativa del cons. A. Marciano  
Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle  
vittime di incidenti mortali sul lavoro

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si trasmette, in allegato, il testo della Proposta di Legge di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 15 ottobre 2015, è stato licenziato così come emendato dalla VI Commissione Consiliare Permanente che ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Incaricato a relazionare in Aula ai sensi dell'articolo 40, comma 6, è stato il firmatario della proposta consigliere Antonio Marciano (PD) per la maggioranza, ed ai sensi dell'articolo 40, comma 7, è stato designato quale relatore per la minoranza il consigliere Ermanno Russo (FI).




IL PRESIDENTE  
Avv. Tommaso Amabile -

*[Handwritten signature]*

All. I

15/10/15  
vd Amabile



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 36

AD INIZIATIVA DEL CONS. MARCIANO

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO,  
SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI  
SUL LAVORO


APPROVATA ALL'UNANIMITA'  
DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2015

RELATORI

ANTONIO MARCIANO  
(PD)  
MAGGIORANZA

ERMANNINO RUSSO  
(FI)  
MINORANZA





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge la Regione Campania intende manifestare solidarietà e sostegno alle famiglie di coloro che sono deceduti nello svolgere la loro attività lavorativa.

In questi anni in Campania si è mantenuto alto il numero di incidenti sul lavoro, molti dei quali con esiti fatali, come certificato dalle stime ufficiali dell'Inail: 72 episodi nel 2010, 62 nel 2011, 58 nel 2012, 46 nel 2013 e 58 nel 2014 e secondo le rilevazioni dell'Osservatorio indipendente di Bologna sulle morti bianche, nel 2015 gli eventi luttuosi sono a quota 43. C'è stato, dunque, un lieve calo degli infortuni mortali, dovuto alla crisi drammatica delle attività economiche con la corrispondente diminuzione dei posti di lavoro: si lavora meno, dunque si muore meno, anche se non bisogna dimenticare che molti lavoratori non rientrano nelle statistiche perché coperti da sistemi assicurativi diversi dall'Inail o che, a causa della crisi, assistiamo alla crescita del lavoro sommerso e del precariato con una riduzione delle denunce. Attualmente continuiamo ad assistere agli effetti della recessione con una corrispondente riduzione delle misure di prevenzione. con tagli alle spese in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tutto il Paese ed in particolar modo al Sud: di conseguenza anche le aziende all'avanguardia sui temi della sicurezza e della salute sul lavoro hanno ridotto gli investimenti e proprio per questo motivo è di fondamentale importanza la prevenzione degli incidenti sul lavoro.


Attraverso l'Inail, lo Stato assicura un sostegno ai nuclei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro in considerazione che un evento così drammatico ha un forte impatto sul percorso di crescita dei figli delle vittime.

È utile, quindi, pensare a uno strumento legislativo che aiuti il percorso formativo e di orientamento al lavoro per i ragazzi rimasti senza un importante punto di riferimento familiare considerando anche che con la L.R. n. 1/2009 (Finanziaria 2009), la Regione aveva predisposto l'istituzione di "un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro", una misura di sostegno "una tantum" nel biennio 2008-2009.

Questa legge, invece, intende assegnare un contributo ai figli delle vittime di incidenti sul lavoro per sostenerli nel loro percorso formativo, e, nella fase attuativa e di accompagnamento, necessita di una partecipazione con un ruolo attivo dei Comuni in termini di vicinanza alle famiglie, per supportarle in modo concreto e nei tempi giusti. È importante sottolineare che gli strumenti di sostegno e di orientamento alla formazione sono in difficoltà per i tagli a cui è costretta la finanza pubblica, per questo la legge qui proposta rappresenta uno strumento per combattere dispersione e abbandono o drammatiche situazioni di smarrimento di adolescenti.

*La Proposta di Legge, pervenuta in data 6 agosto 2015,  
assegnata ai sensi dell'art.98 del Regolamento Interno*

*- alla Commissione VI per l'esame  
- alla Commissione II per il parere  
è composta di 8 articoli*





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

ed ha come finalità *nell'articolo 1* la promozione delle misure di solidarietà a favore dei figli dei lavoratori deceduti per incidenti mortali sul lavoro con l'istituzione di un Fondo di solidarietà che prevede l'erogazione di contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo in ossequio ai dettati costituzionali che non siano di carattere risarcitorio, ma rappresentano misure di solidarietà della comunità a favore delle famiglie colpite;

*nell'articolo 2* è previsto l'istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo le cui risorse possono anche essere integrate da entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche;

*nell'articolo 3* si prevede che i contributi sono riconosciuti ai figli delle vittime per gli incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche "in itinere" che siano figli di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro anche in itinere; non abbiano superato i 28 anni di età; abbiano la residenza in uno dei comuni della Campania al momento del decesso del genitore; e il cui reddito familiare non sia superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale secondo i criteri ISEE;

*nell'articolo 4* si prevede che le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese di iscrizione, delle rette di frequenza, dell'acquisto dei libri di testo e di ausili scolastici per i portatori di handicap, del servizio mensa e dell'abbonamento al trasporto pubblico. Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute per l'iscrizione e la frequenza a scuole di ogni ordine e grado comprese le Università e i corsi di formazione;

*nell'articolo 5* si prevede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione da parte della Giunta regionale di apposito regolamento per la definizione delle modalità di richiesta, l'entità ed i termini di erogazione dei contributi;

*nell'articolo 6* si prevede che i contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali che verificano a decorrere dall'anno solare in cui entra in vigore la legge, e l'abrogazione dell'art. 1 della L.R. n.1/2009;


*l'articolo 7* prevede la copertura finanziaria;

*l'articolo 8* l'entrata in vigore.

#### RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L'articolo 7 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 (centomila), si provvede per l'esercizio finanziario 2015 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 (Organi istituzionali), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1, anche con le risorse provenienti dallo Stato e da persone fisiche o giuridiche, mentre per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 si provvede con appositi stanziamenti.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La Regione Campania, per realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie. Il contributo previsto dalla presente legge esprime una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dall'evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici derivanti per i giovani.





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)


Art. 2

Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1, istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo.
2. Le risorse del Fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.



*[Handwritten signature]*




Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 3  
Requisiti di accesso al Fondo

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall'articolo 12 del DLgs. 23 febbraio 2000, n.38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- b) età non superiore a ventotto anni;
- c) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania;
- d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università, o corso di formazione professionale;
- e) reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale;
- f) nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).







*Consiglio Regionale della Campania*

*VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 4**

**Spese finanziabili**

1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le Università ed i corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

a) tasse di iscrizione;

b) rette di frequenza;


c) acquisto dei libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) servizio mensa;

f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei presupposti all'atto della presentazione della relativa istanza.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 5**  
**Modalità e criteri di erogazione**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito previsto dall'articolo 3.





ARTICOLO SOSTITUITO  
DALLA ERRATA CORRIGI  
PROT. 2015.0014521/A  
DEL 27/10/2015

Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)


Proposta di Legge Reg. Gen. n. 36  
ad iniziativa del cons. A. Marciano "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo,  
scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro"

Art. 6  
Limiti temporali e abrogazioni

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il riconoscimento del contributo non è tuttavia retroattivo ma può essere richiesto esclusivamente dall'anno solare in cui entra in vigore la presente legge.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 della L.R. 19 gennaio 2009, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria anno 2009).





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 7  
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 (centomila), si provvede per l'esercizio finanziario 2015 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 (Organi istituzionali), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1.
2. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 si provvede con appositi stanziamenti.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gennaro...', written over a circular official seal. The seal contains the text 'VI Commissione Consiliare Permanente' around the top edge and 'Il Presidente' at the bottom. In the center of the seal is a square with a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 8  
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

